



CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

PIAZZA DELLA REPUBBLICA,1 – 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI
protocollo@comune.roseto.te.it

Ufficio di Segreteria Generale

OGGETTO: PIAO 2022-2024 - Sezione Valore Pubblico- Sottosezione Piano comunale triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” - **Misura di prevenzione specifica “Rispetto dell’ordine cronologico”**. **CIRCOLARE**

Tra le misure specifiche che il “*Piano comunale triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza*” prevede, figura quella dell’adozione da parte del RPCT di una circolare sull’applicazione e il monitoraggio della misura del “**Rispetto dell’ordine cronologico**” nella trattazione dei procedimenti.

Di seguito precisazioni e direttive per l’applicazione della predetta misura.

I procedimenti mappati nel Piano interessati da questa misura specifica sono i seguenti.

1. P59 - Riconoscimento cittadinanza italiana “*jure sanguinis*”
2. P194 - Suap – rilascio titoli abilitativi (scia, autorizzazioni, Aua, autorizzazione unica, ecc.)
3. P196 - Concessioni suolo pubblico
4. P198 - Autorizzazioni in materia di pubblicità (Suap)
5. P199 - Autorizzazioni in materia commerciale (Suap)
6. P262 - Autorizzazione all'allaccio per le acque meteoriche di seconda pioggia nella rete acque bianche
7. P263- Rilascio dell'autorizzazione all'immissione di acque di falda in canalizzazione comunale
8. P280 - Parere sulla documentazione di impatto acustico per la realizzazione/modifica / potenziamento delle opere
9. P281-Verifica del piano di risanamento acustico delle imprese e degli adempimenti connessi alla realizzazione delle opere
10. P282 - Autorizzazione manifestazioni a carattere temporaneo/cantieri edili in deroga (che non rispettano limiti orari e di rumore)
11. P283 - Comunicazione manifestazioni a carattere temporaneo/cantieri (che rispettano limiti orari e di rumore)
12. P290 - Autorizzazioni abbattimenti e potature verde privato
13. P297-Gestione autorizzazioni cave (nei casi previsti dall'art. 10 della l.r. 54/83 come modificato dall'art. 5 della l.r. n. 67/87)
14. P342 - Richieste autorizzazione occupazione di suolo pubblico temporanee per: attività edilizie, ponteggi, cantieri e strutture in genere, tagli stradali
15. P362 - Sue - rilascio o controllo titoli abilitativi edilizi (cil cila pdc scia, autorizzazione paesaggistica ordinaria, semplificata, accertamento di compatibilità (richiesta integrazione documentale)
16. P 363 -Sue - rilascio o controllo titoli abilitativi edilizi (cil cila pdc scia, autorizzazione paesaggistica ordinaria, semplificata, accertamento di compatibilità) (acquisizione pareri)
17. P343 - Autorizzazione, rinnovo e revoca degli atti di concessione passi carrabili
18. P346 - Autorizzazione, rinnovo, duplicato portatori di handicap e relativo contrassegno
19. P349 - autorizzazione e rilascio relativo contrassegno per la circolazione e la sosta in deroga al divieto di transito nelle zone a traffico limitato (ztl).

Preliminarmente va chiarito che l'obbligo di rispettare nella trattazione dei procedimenti l'ordine cronologico di arrivo al protocollo delle istanze che li attivano, **riguarda tutte le procedure amministrative ad istanza di parte**. Detto obbligo è un precipitato logico giuridico del principio d'imparzialità.

L'imparzialità è stata definita *"un modo essenziale di esercizio del potere discrezionale"*. L'attività amministrativa deve essere imparziale e, di conseguenza, nella salvaguardia dell'interesse generale, non deve tendere a favorire alcun cittadino nei confronti dell'altro. Il principio è stato definito in termini di "corollario del principio di uguaglianza", ribadito esplicitamente nei confronti dell'amministrazione dall'art. 97 della Costituzione. Se ricondotta all'uguaglianza, l'imparzialità viene intesa in rapporto al caso concreto, ovvero operando un confronto tra le posizioni individuali dei soggetti che vengono in contatto con l'amministrazione, come divieto per il dipendente pubblico di operare discriminazioni fra i soggetti medesimi.

Sulla immediata precettività dell'obbligo di imparzialità si è soffermato il Consiglio di Stato che ha definito l'art. 97 "quale idoneo parametro normativo di valutazione della legittimità dell'attività amministrativa, trattandosi di una declinazione, sul versante ordinamentale, del principio di uguaglianza", concludendo circa "l'immanenza e la pervasività" del principio di imparzialità nell'azione amministrativa, la cui violazione può venire in rilievo come vizio dell'atto rientrante nel novero di fattispecie sprovviste di tipizzazione normativa (Cons. St., sez. V, 1 aprile 2009, n. 2070).

Precisato quanto sopra, emerge che l'omesso "Rispetto dell'ordine cronologico" inficia il provvedimento finale in termini di **legittimità**.

Il rispetto dell'ordine cronologico non impedisce di trattare una pratica fintantoché la precedente non risulti definitiva: dopo l'avvio del procedimento, infatti, possono aversi sospensioni dei termini che rendono possibile e doveroso per l'ufficio trattare simultaneamente i procedimenti. In caso di accavallamento temporale di più procedimenti nella fase di definizione vale il principio di priorità nella trattazione / definizione di quello più vecchio e in ogni caso, proprio con riguardo a casistiche dubbie, **il codice di comportamento del comune di Roseto Degli Abruzzi all'articolo 14 comma tre lettera g)** fa obbligo ai dipendenti di "rispettare, nella trattazione dei procedimenti ad iniziativa di parte, l'ordine cronologico delle istanze, salvo diverso ordine di priorità stabilito dal dirigente o dal capo ufficio."

Alla verifica del "Rispetto dell'ordine cronologico", misura specifica di prevenzione del rischio corruzione, sono tenuti tutti i responsabili di procedimento e, ovviamente, i dirigenti firmatari del provvedimento finale.

Il rispetto della misura specifica di che trattasi va espressamente attestato in tutti i procedimenti in cui specificatamente rileva (cfr i 16 procedimenti sopra indicati).

L'applicazione della misura andrà asseverata all'interno dell'atto conclusivo del processo e/o procedimento attraverso specifica attestazione del tipo: "Dato atto di aver provveduto alla trattazione della procedimento ad istanza di parte nel rispetto dell'ordine di arrivo al protocollo dell'ente". L'obbligo di attestazione andrà asseverato anche dall'istruttore se firmatario di atti endoprocedimentali autonomi (ad es relazioni istruttorie).

L'omessa attestazione in se non determinerà di certo la presunta violazione dell'obbligo di uguaglianza ed imparzialità, ma rappresenterà una violazione del PTPC, e quindi un illecito disciplinare.

E' obbligo dei dirigenti monitorare semestralmente l'applicazione della misura **attraverso un controllo a campione formale e sostanziale** dei processi/provedimenti interessati: **formale nel senso di riscontro nell'atto dell'attestazione di aver provveduto alla trattazione della procedimento nel rispetto dell'ordine di arrivo al protocollo dell'ente; sostanziale nel senso di un controllo incrociato** con altre pratiche e/o istanze per riscontrare la veridicità dell'attestazione.

Il Campione di atti soggetti a controllo è quantificato **nel 20%** degli atti per ogni categoria di provvedimenti /processi in cui la misura rileva.

Il monitoraggio andrà censito sul foglio excel di monitoraggio delle misure del PTCPT in uso agli uffici **valorizzando il campo “Valore indicatore Report”** ove va inserito non solo il numero degli atti controllati ma anche i loro estremi.

La presente circolare viene trasmessa a dirigenti e TPO con l'obbligo di condividerla con tutto il personale di Settore/servizio, all'Ufficio controlli per le attività di riscontro di competenza e pubblicata in Amministrazione trasparente - Categoria Altri Contenuti - Sottocategoria Prevenzione della corruzione, nonché trasmessa per opportuna conoscenza alla Giunta Comunale

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Dr.ssa Raffaella D'EGIDIO